



Associazione Nautica Marina Vecchia Statuto Sociale

Art. 1 Sede

1. l'associazione Nautica Marina Vecchia ha sede in Lungo Mare Mameli 113\A 60019 Senigallia Ancona
2. E' facoltà dell'assemblea ordinaria dei soci trasferire la sede in altro luogo dello stesso Comune, ovvero di istituire sedi secondarie in altri Comuni dello stato Italiano, o all'estero.

Art. 2 Scopi

1. L'Associazione Nautica Marina Vecchia ha lo scopo di contribuire alla diffusione e alla pratica dello sport della vela e del diporto in genere.
Contestualmente alle sue finalità, l'associazione si impegna al rispetto e alla salvaguardia dell'arenile e del mare
L'associazione gestisce una zona di rimessaggio di piccole imbarcazioni da diporto e si adopera perché questa concessione venga regolarizzata dalle Amministrazioni competenti.

Art. 3 Natura

1. L'Associazione Nautica Marina Vecchia è apolitica e non persegue scopi di lucro

Art. 4 Patrimonio ed entrate

1. Le entrate sono costituite dalle quote associative, dai proventi di manifestazioni sportive e da quanto altro concorra ad incrementare l'attivo sociale.

Art. 5 Esercizio sociale

1. L'esercizio sociale si chiude il 31 dicembre di ogni anno
2. Entro 30 giorni il Consiglio Direttivo deve compilare il bilancio consuntivo e quello preventivo che, corredati della relazione dei revisori dei conti, debbono essere sottoposti all'approvazione dell'assemblea ordinaria dei soci.

Art. 6 Soci



1. I soci sono persone, di entrambi i sessi, la cui domanda di associazione verrà accettata dal consiglio direttivo.
2. La qualità di socio, si perde per decesso, dimissioni, morosità, o indegnità
3. La morosità è dichiarata dal consiglio direttivo.
4. La indegnità viene sancita dal collegio dei probiviri.

Art. 7 Diritti dei soci

1. Tutti i soci hanno diritto di voto
2. Tutti i soci hanno diritto altresì di frequentare i locali sociali e di usufruirne, secondo le norme e i regolamenti imposti dal collegio direttivo. Di usare il materiale sociale, ed intervenire alle manifestazioni organizzate dalla stessa Associazione.

Art. 8 Doveri dei soci

1. I soci sono tenuti a pagare la quota associativa al momento dell'ammissione, ed alla scadenza annuale stabilita del Consiglio Direttivo.
2. I soci devono comportarsi, in modo irreprensibile sia dentro i locali sociali che al di fuori

Art. 9 Consiglio direttivo

1. L'associazione Nautica è amministrata dal Consiglio Direttivo, composto da nove soci, eletti dall'assemblea ordinaria dei soci.
2. Il Consiglio Direttivo resta in carica per la durata di 2 anni
3. Il Consiglio Direttivo nella sua prima seduta elegge, il Presidente, Vicepresidente, Segretario e il tesoriere
4. Il Consiglio Direttivo si riunisce, tutte le volte che il Presidente lo ritenga necessario, o che ne sia fatta richiesta da parte della maggioranza dei componenti del Consiglio stesso.
5. Alle riunioni devono essere ulteriormente invitati i rappresentanti del collegio dei Revisori dei Conti.

Art. 10 Integrazione del numero dei componenti del consiglio direttivo

1. in caso di dimissioni, decadenza, non accettazione o altro motivo di cessazione dell'incarico di un numero di consiglieri non superiore alla maggioranza, l'integrazione avviene con la cooptazione del primo dei non eletti, purché lo stesso abbia riportato almeno il 50% dei voti conseguiti dall'ultimo eletto.



Art. 11 Decadenza del consiglio direttivo

1. Il consiglio direttivo decade per dimissioni o impedimento definitivo, anche non contemporanei, della maggioranza dei suoi componenti nell'arco del biennio, anche se integrato a norma dell'art. 10
2. L'assemblea straordinaria elettiva per i nuovi componenti è convocata entro il termine massimo di trenta giorni, e dovrà tenersi entro il termine dei trenta giorni successivi alla convocazione. I nuovi eletti restano in carica sino alla scadenza del quadriennio.

Art. 12 Deliberazione e competenze del consiglio direttivo

1. Il consiglio è presieduto dal presidente, in sua assenza dal vicepresidente, in assenza di entrambi dal più anziano in età dei presenti
2. Per la validità delle deliberazioni, occorre la presenza effettiva della maggioranza dei componenti del consiglio direttivo ed il voto favorevole alla maggioranza dei presenti; in caso parità prevale il voto di chi presiede.
3. Delle riunioni del consiglio, verrà redatto su apposito libro, il relativo verbale che verrà sottoscritto dal presidente e dal segretario.
4. Il consiglio direttivo è investito dei più ampi poteri per la gestione ordinaria e straordinaria dell'associazione senza limitazioni.
5. Esso procede, altresì, ove ritenuto opportuno, alla nomina di collaboratori, consulenti etc, determinandone il compenso. E delibera il regolamento per il funzionamento dell'associazione, la cui osservanza è obbligatoria per tutti gli associati.

Art. 13 Presidente

1. il presidente, ed in sua assenza il vice presidente, rappresenta legalmente l'Associazione nei confronti dei terzi ed in giudizio, cura l'esecuzione dei deliberati dell'assemblea e del consiglio direttivo.
2. Nei casi di urgenza può esercitare i poteri del consiglio, salvo ratifica da parte di questo alla prima riunione.



Art. 14 Decadenza del presidente

1. Il presidente decade, per dimissioni, impedimento definitivo o per qualsiasi altro motivo di cessazione della carica
2. Nel caso di decadenza il consiglio direttivo resta in carica per l'ordinaria amministrazione ed è presieduto dal vice presidente, in sua assenza o impedimento, dal consigliere più anziano fra i presenti e ciò fino all'espletamento delle procedure di integrazione del numero dei componenti e successiva elezione del nuovo presidente.

Art. 15 Convocazione assemblea ordinaria

1. I soci sono convocati in assemblea ordinaria dal consiglio direttivo almeno una volta l'anno per l'approvazione dei bilanci e deve essere tenuta entro il 31 di Marzo
2. L'assemblea ordinaria deve inoltre essere tenuta entro il mese di Marzo dell'anno successivo alla scadenza degli incarichi elettivi
3. I soci sono convocati in assemblea straordinaria dal consiglio direttivo per deliberare sulle modifiche dello statuto; delibera altresì, a scrutinio segreto, sulla nomina e su i poteri del o dei liquidatori.
4. L'assemblea straordinaria è convocata altresì, su richiesta di almeno il 10% dei soci aventi diritto di voto; nella richiesta deve essere indicato l'argomento o gli argomenti da trattare.

Art. 16 Convocazione assemblea straordinaria

1. I soci sono convocati in assemblea straordinaria dal consiglio direttivo per deliberare sulle modifiche dello statuto, delibera altresì, a scrutinio segreto, sulla nomina e su i poteri del o dei liquidatori.
2. L'assemblea straordinaria è convocata altresì, su richiesta di almeno il 10% dei soci aventi diritto di voto; nella richiesta deve essere indicato l'argomento e gli argomenti da trattare.
3. Il consiglio direttivo, nella prima riunione, formulerà l'ordine del giorno e convocherà l'assemblea straordinaria che deve essere tenuta entro i trenta giorni successivi, con le modalità dell'art. 15.
4. L'avviso di convocazione, contenente l'ordine del giorno, deve essere inviato a tutti i soci aventi diritto di voto e tenuta in prima e seconda convocazione, con un intervallo tra la prima e la seconda convocazione di almeno ventiquattrore



Art. 17 Costituzioni delle assemblee

1. Le assemblee nominano il presidente, il segretario ed, ove occorra, il seggio elettorale.
2. Le assemblee sono validamente costituite in prima convocazione quando sono presenti la metà dei soci aventi diritto di voto
3. Nelle assemblee convocate per l'approvazione dei bilanci e per le cariche elettive, debbono essere presenti il 50% dei componenti le assemblee
4. non possono partecipare alle assemblee i soci non in regola con i pagamenti, ed i soci ad i quali irrogata una sanzione definitiva in corso di esecuzione.

Art. 18 Deliberazioni delle assemblee

1. Le assemblee deliberano a maggioranza dei voti espressi, nei voti espressi non sono compresi gli astenuti ed i voti nulli. Per le modifiche dello statuto, occorre il voto favorevole della maggioranza degli'associati aventi diritto di voto.
2. Per lo scioglimento dell'associazione nautica e la devoluzione del patrimonio, occorre il voto favorevole di almeno tre quarti degli'associati aventi diritto di voto.
3. L'assemblea ordinaria delibera sul bilancio preventivo e consuntivo. I componenti del consiglio direttivo e dei revisori dei conti non hanno diritto di voto.
4. L'assemblea delibera su gli indirizzi e direttive generali, elegge a scrutinio segreto il consiglio direttivo , il collegio dei revisori dei conti, dei probiviri che durano in carica quattro anni e sono rieleggibili.
5. Le delibere delle assemblee devono essere comunicate ai soci assenti.
6. nelle assemblee nelle quali si discutono argomenti che riguardano un socio, la votazione deve avvenire a scrutinio segreto.

Art. 19 Collegio dei probiviri

1. Il collegio dei probiviri eletto dall'assemblea ordinaria dei soci a scrutinio segreto, è composto da tre componenti, che nominano tra di loro il presidente, e da due supplementi. In caso di dimissioni, decadenza, non accettazione dell'incarico o altro motivo di cessazione , gli effettivi sono sostituiti da i supplementi a partire, da quello che ha avuto il maggior numero di voti.



2. Il collegio dei probiviri decide, su parere consultivo del consiglio direttivo, i procedimenti disciplinari a carico dei soci, adottando in relazione alla gravità dei fatti le seguenti sanzioni:
 - Ammonizione
 - Deplorazione
 - Sospendine fino ad un massimo di dodici mesi
 - Radiazione
3. Verso i provvedimenti dei probiviri è ammesso reclamo all'assemblea straordinaria da proporre entro trenta giorni dalla comunicazione. L'assemblea deve essere tenuta entro trenta giorni dal deposito dei reclami.
4. L'assemblea decide a scrutinio segreto, le decisioni dell'assemblea non possono essere impugnate avanti all'autorità giudiziaria.

Art. 20 Collegio dei revisori dei conti

1. La gestione dell'associazione, è controllata da un collegio dei revisori dei conti, eletto dall'assemblea ordinaria dei soci ed è costituito da tre componenti effettivi, che nominano tra di loro il presidente, e da due componenti supplementari.
2. I revisori dei conti dovranno accertare la regolare tenuta della contabilità sociale. Redigeranno una relazione ai bilanci annuali, potranno accertare la consistenza di cassa e l'esistenza de valori e dei titoli di proprietà sociale, e potranno procedere in qualsiasi momento. Anche individualmente, ad atti di ispezione e controllo.

Art. 21 Libri sociali

1. Le delibere dell'assemblea generale dei soci e del consiglio direttivo e le relazioni del collegio dei revisori dei conti verranno trascritte su appositi registri.

Art. 22 Natura delle cariche

1. Tutte le cariche sociali sono elettive, non sono onorarie.



Art. 23 Candidature

1. I candidati alle cariche sociali debbono presentare le loro candidature entro il termine di dieci giorni liberi dalla data di prima convocazione.
2. Non possono candidarsi i soci non in regola con i pagamenti, quelli che hanno subito una sanzione definitiva in corso di esecuzione nonché i componenti della commissione di verifica poteri e di scrutinio.
3. Non sono ammesse candidature a cariche diverse.

Art. 24 Scioglimento

1. Lo scioglimento è deliberato dall'assemblea straordinaria, la quale provvederà alla nomina di uno o più liquidatori.
2. L'eventuale attivo, risultante dalla liquidazione non potrà essere ripartito fra soci, ma dovrà essere devoluto ad associazioni sportive o ad enti pubblici con analoghe finalità.

Elenco soci fondatori

Crocioni Andrea
Sbriscia Pietro
Santoni Andrea
Mori Luca
Santinelli Sandro
Blasi Simone
Maiolatesi Marco
Costantini Andrea
Fano Fabrizio
Mori Marcello
Landi Gabriele
Luciani Claudio
Valeri Marco
Perticaroli Guglielmo



*Associazione Nautica Marina Vecchia
Senigallia*